



COMUNE DI SCIACCA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO in sostituzione del Consiglio comunale (Decreto del Presidente della Regione n. 622/Gab del 30 novembre 2020)

DELIBERA	O G G E T T O:
N. 11 DEL 31 MARZO 2022	ISTITUZIONE DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12.10 e seguenti in Sciacca, nel Palazzo comunale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Pietro Valenti

Considerato che:

- tra le finalità strategiche del Comune di Sciacca rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di attività sociali volte all'affermazione dei diritti inviolabili della persona, alla tutela e al rispetto delle diversità, nonché la rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla rete cittadina;
- che il Comune di Sciacca, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare l'effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;
- che nel territorio del Comune di Sciacca è presente una casa circondariale;
- che il coordinamento e la collaborazione con lo Stato titolare delle funzioni di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientrano tra i doveri istituzionali dell'Ente locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

vista la proposta di Regolamento predisposta dal Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale e acquisita in data 09 febbraio 2022, prot. n. 7223,

all'esame del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche sociali competente per materia, con i quali ne era stata preventivamente condivisa la finalità e l'opportunità di adozione;

dato atto che il Sindaco con propria nota n. 7687 dell'11 febbraio 2022 aveva provveduto ad inoltrare al Dirigente del 3° Settore la suddetta proposta di regolamento con invito a predisporre la proposta di delibera, dando evidenza dell'iniziativa commissariale, da sottoporre per l'approvazione allo stesso Commissario;

vista la nota prot. gen. n. 17014 del 30.03.2022 con la quale il Sindaco trasmette allo scrivente Commissario la proposta di delibera n. 1 del 21.03.2022 ad oggetto "*Istituzione del garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale e approvazione del relativo regolamento*", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

vista la nota prot. 17203 del 31.03.2022 con la quale il Sindaco comunica che si è ritenuto di non predisporre delibera di presa d'atto della Giunta municipale considerato che il regolamento predisposto dal Commissario era stato trasmesso anche alla stessa Giunta e poi condiviso da tutti i componenti e, quindi, trasmesso dal Sindaco con nota prot. 17014 sopra citata;

dato atto che sulla stessa è stato reso il parere di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata dalla L.R. 30/2000, che qui si intende integralmente riportato e trascritto e non è stato reso il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente servizi finanziari ha dichiarato che non vi sono elementi finanziari per l'espressione del parere;

dato atto, altresì, che sulla stessa proposta, trasmessa al Collegio dei revisori, quest'ultimo, con verbale n. 25 del 28/03/2022 trasmesso con nota prot. n. 16670 del 29.03.2022, ha espresso la propria presa d'atto per la suddetta proposta deliberativa che si allega e che si intende integralmente riportato e trascritto;

ritenuto coerente, opportuno ed utile che anche il Comune di Sciacca, per quanto sopra detto, provveda ad istituire la figura del garante locale dei diritti dei detenuti e delle persone private a qualunque titolo della libertà personale;

considerato che la stessa A.N.C.I. con propria circolare dd. 12.01.2021 aveva raccomandato l'istituzione a livello comunale, provinciale e regionale, della figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale con l'obiettivo di garantire la tutela delle persone nell'ambito penitenziario;

considerato, altresì, che lo schema di regolamento in esame è conforme alle linee guida redatte dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà per l'istituzione dei Garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà, nonché alla proposta elaborata in sede di Conferenza dei Garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà finalizzata a riportare a sistema omogeneo il contesto dei Garanti comunali;

dato atto, altresì, che l'istituzione della figura del Garante non costituisce spesa per l'Ente, che l'attività dello stesso è resa a titolo gratuito e che l'eventuale rimborso delle spese vive da sostenere nell'espletamento dell'attività verrà regolamentato attraverso deliberazioni della Giunta comunale da adottarsi ad inizio di ciascun esercizio finanziario;

ritenuto che la proposta possa, pertanto, essere accolta e che le motivazioni esposte siano oggettivamente condivisibili;

attesa la competenza ad adottare l'atto di cui in oggetto e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, giusta Decreto del Presidente della Regione n. 622/Gab del 30 novembre 2020 di scioglimento del Consiglio comunale e nomina dello scrivente quale Commissario straordinario in sostituzione dell'Organo consiliare, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario;

visto l'O.R.EE.LL.;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

per i motivi sopra esposti,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta n. 1 del 21.03.2022, avente ad oggetto: *“Istituzione del garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale e approvazione del relativo regolamento”*, che si allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale.
2. Di impegnare il Comune ad inserire all'interno dello Statuto dell'Ente, in occasione del suo prossimo aggiornamento, la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, quale riconoscimento che la popolazione detenuta, così come la popolazione comunque privata della libertà personale, all'interno di un comprensorio penitenziario di riferimento a livello territoriale, sia parte integrante di quella cittadinanza dei diritti, dei servizi e della partecipazione, al di là del dato anagrafico della residenza, così da organizzare l'attivazione delle politiche di integrazione e l'orizzonte di promozione della tutela dei diritti, della prevenzione di fenomeni di tortura o trattamenti inumani e degradanti e della relazione tra società dei detenuti e società dei liberi che costituiscono il primo passo per rendere effettivo il principio di rango costituzionale del reinserimento sociale di cui all'art. 27 comma 3 Cost.

Successivamente il Commissario, ravvisata la necessità di dare seguito tempestivamente alle attività propedeutiche alla nomina del garante, dichiara l'immediata esecutività della deliberazione commissariale, ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L.R. 44/91.

I lavori si concludono alle ore 14.30





COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Proposta di Deliberazione al Commissario Straordinario
in sostituzione del Consiglio Comunale
(D.P. n. 622/Gab del 30 novembre 2020)**

N. 01 del 21/03/2022

**Oggetto: Istituzione del Garante
comunale dei diritti delle
persone private della
libertà personale e
approvazione del relativo
regolamento**

*L'Assessore ai Servizi Sociali
Prof. ssa Gisella Mondino*

*Il Responsabile del Settore 3°
Dr. Venerando Fapisardi*

IL SINDACO

SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CUI IN OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'Amministrazione Comunale con nota prot.7223 del 09/02/2022 ha ricevuto proposta di regolamento per l'istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone a qualunque titolo private della libertà personale, da parte del Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale;

Che il Sindaco con nota prot. 11256 del 03/03/2022 comunica a questa dirigenza che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e, considerata la presenza nel Comune di Sciacca, della Casa Circondariale, istituire la figura del Garante comunale dei diritti dei detenuti e delle persone a qualunque titolo private della libertà personale, invitando lo stesso a predisporre la proposta di delibera;

Preso atto:

Che l'istituzione della figura dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale rappresenta una delle novità degli ultimi vent'anni in materia penitenziaria, e in particolare nel campo del riconoscimento dei diritti delle persone detenute, ed è il risultato di un lungo processo di emersione del carcere dall'invisibilità e dal silenzio che lo circondano.

Che in Sicilia la figura del Garante regionale è stata istituita con la legge regionale 19 maggio 2005, n.5, che è stata poi modificata e integrata dall'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

Che il Garante comunale per le persone private della libertà personale è una autorità di controllo della legalità nei luoghi di privazione della libertà, dotata di autonomia ed indipendenza, cui la persona detenuta può rivolgersi per ottenere l'effettiva tutela dei propri diritti. È una figura di promozione dei diritti che si muove nel contesto locale al fine di realizzarne l'esigibilità a favore delle persone private della libertà personale.

Il Garante comunale ha funzioni di osservazione e di vigilanza, promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e della umanizzazione della pena detentiva anche in collaborazione con altri soggetti pubblici competenti in questo settore.

Il Garante comunale è l'intermediario tra le realtà di privazione della libertà, in particolare il carcere, e la città. Il suo ruolo è di garanzia, osservazione e dialogo rispetto alla salvaguardia di diritti e comportamenti conformi alla legge. Il suo ruolo di garanzia è utile soprattutto all'instaurazione di dialogo e collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza, le autorità regionali della salute e altre autorità territoriali.

Particolare attenzione egli rivolge alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare al diritto alla salute, al diritto all'istruzione e alla cura e mantenimento degli affetti familiari, al senso di umanità che deve caratterizzare tutte le pene e alla finalità rieducativa dei trattamenti imposti al condannato. I suoi ambiti di intervento specifici si possono individuare in: visite ad hoc e visite periodiche di controllo nei luoghi di privazione della libertà, individuazione ed ascolto dei problemi delle persone private della libertà, interlocuzione con l'amministrazione, attività di reportistica, emanazione di atti di c.d. soft law, (raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità riscontrate) e, in caso di mancata collaborazione da parte delle amministrazioni competenti, eventuale denuncia delle violazioni.

Le persone detenute o internate hanno diritto di chiedere un colloquio con i Garanti. L'art. 18 O.P. (Ordinamento Penitenziario), così come riformato dal D. Lgs. n. 123 del 2018, statuisce che "i detenuti internati hanno diritto (...) di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti".

Secondo la normativa dell'ordinamento Penitenziario i Garanti comunali possono inoltre visitare gli Istituti penitenziari senza autorizzazione, come prevede l'art.67 o.p.;
Infine, il punto 3 dell'art. 35 o.p. indica il Garante Nazionale e i Garanti regionali o locali dei detenuti come organismi ai quali persone detenute e internate possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa.

Tutto ciò premesso, considerato:

- Che tra le finalità strategiche del comune di Sciacca rientrano certamente la promozione, la programmazione e la realizzazione di attività sociali volte all'affermazione dei diritti inviolabili della persona, alla tutela e al rispetto delle diversità, nonché la rimozione degli ostacoli di ordine sociale e Culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla rete cittadina;
- Che il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;
- Che nel territorio del Comune di Sciacca è presente una Casa Circondariale;
- Che il coordinamento e la collaborazione con lo Stato titolare delle funzioni di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientrano tra i doveri istituzionali dell'ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;
- Che l'Italia ha sottoscritto la convenzione dell'Onu contro la tortura del 1987, con ciò impegnandosi a dotarsi di uno strumento di garanzia dei diritti delle persone detenute sotto la responsabilità dello Stato;
- Che con D.L.46/2013, convertito con modificazioni con L. 27/02/2014 n. 10, è stato istituito l'uffici del Garante Nazionale specificandone all'art. 7 comma 5 i compiti specifici;
- Che con legge regionale 19 maggio 2005, n.5 è stata istituita la figura del Garante regionale;

Ritenuto coerente, opportuno ed utile, se non addirittura necessario, che anche il Comune di Sciacca, per quanto sopra detto, provveda ad . istituire la figura del Garante locale,

PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di istituire il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale;
2. Di approvare l'allegata proposta di Regolamento per l'istituzione del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale , presentata dal Commissario straordinario del Comune di Sciacca;
3. Di trasmettere l'adottanda deliberazione proposta al Collegio dei Revisori;
4. Di dare mandato al Dirigente del I Settore di curare la pubblicazione dell'adottanda deliberazione sull'albo on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Atti pubblici ai sensi della L.R. n.11/2015;

Il sottoscritto attesta, ai sensi del Punto 8.3 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2021, l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012


Sciacca, li 21/03/2022

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott. Venerando Rapisardi

Il Sindaco
Prof. Avv. Francesca Valenti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Il sottoscritto Dirigente il III Settore, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.53, L.142/90, come recepito con l'art.1, lett.i, L.R. 48/1991 e successive modificazioni e integrazioni e con la modifica di cui all'art.12, L.R.30/00, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis, co.1, D.Lgs.267/00, esprime parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~

Il Dirigente 3° Settore dr. Venerando Rapisardi


PARERI di REGOLARITA' CONTABILE ex. Art. 12 L.R. 30/2000 (*)

Il sottoscritto Dirigente il II Settore – Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.53, L.142/90, come recepito con l'art.1, lett.i, L.R. 48/1991 e successive modificazioni e integrazioni e con la modifica di cui all'art.12, L.R.30/00, ai sensi dell'art.147bis, co.1, D.Lgs.267/00, esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Il Dirigente 2° Settore Dr. Filippo Carlino

Seccese 23/3/2022
Non vi sono elementi finanziari per l'espressione del
parere contabile. 

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI
I sottoscritti Revisori dei Conti

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Comunale di contabilità, esprimono parere;

F AVOREVOLI

Li

I REVISORI DEI CONTI

REGOLAMENTO

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE A QUALUNQUE ALTRO TITOLO DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 1 Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale.

1. Nell'ambito del Comune di Sciacca è istituito il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private a qualunque titolo della libertà personale, di seguito denominato Garante, organo monocratico con i compiti previsti dal presente regolamento, che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi o delle strutture amministrative dell'Ente.

Art. 2 Nomina, requisiti e durata della carica

1. Il Sindaco, sentita anche la Conferenza dei capigruppo, nomina con proprio provvedimento il Garante, scegliendolo fra le persone residenti nel Comune di Sciacca dotate di comprovata competenza nei campi giuridico, sociale e di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e, altresì, di comprovata esperienza nell'ambito delle tematiche riguardanti la realtà carceraria e il fenomeno dell'immigrazione.
2. Il Garante resta in carica per la durata di 5 anni e alla scadenza opera in regime di prorogatio nel limite temporale delle vigenti norme in materia. L'incarico è rinnovabile solo una volta.

Art. 3 Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'incarico è incompatibile con la titolarità contestuale di cariche elettive, di ruoli politico-istituzionali o con l'esercizio di funzioni nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica, della professione forense. In particolare è incompatibile chi ricopra un ruolo di amministratore delle strutture carcerarie o svolga le funzioni di legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari.
2. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Sciacca.
3. E' esclusa, altresì, la nomina di chi sia stato candidato alle ultime elezioni nazionali regionali o comunali.
4. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di
5. decadenza dalla carica.
6. Qualora, nel corso del suo mandato, il garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, informandone il Consiglio Comunale e assicurando il contraddittorio e un adeguato tempo per l'eventuale rimozione, ove possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o non sia rimossa nei tempi richiesti il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 4 Compiti del Garante

1. Compito primario del Garante è quello di assicurare e promuovere anche attraverso iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica, il rispetto e l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo da parte delle persone private della libertà personale residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Sciacca, e per migliorarne le condizioni di vita e del reinserimento sociale.

Il Garante opera comunque anche nell'interesse del miglioramento delle condizioni lavorative di tutto il personale che, a vario titolo, presta la propria attività all'interno delle carceri.

A tal fine il Garante:

- a) vigila perché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali a tutti i soggetti privati della libertà personale e a tal fine si rivolge a tutte le autorità competenti per acquisire informazioni e/o segnalare il mancato o insufficiente rispetto di tali diritti, conducendo un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle stesse autorità affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire le prestazioni di servizio nel campo dei suddetti diritti;
 - b) propone agli organi comunali competenti programmi di intervento amministrativo finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti umani, da intraprendere anche unitamente ad altre amministrazioni pubbliche interessate e/o altri soggetti privati competenti in materia;
 - c) promuove, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, la sottoscrizione di protocolli di intesa utili a poter espletare al meglio le sue funzioni nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario.
2. Chiunque può rivolgersi al Garante per eventuali segnalazioni di situazioni di rischio o di violazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.
 3. Il Garante comunale esprime parere non vincolante alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia del presente regolamento ed esercita le proprie funzioni in maniera coordinata con le attività dell'Ufficio del Garante regionale.

Art.5 Procedura di nomina

1. Il competente settore del comune, su input del-sindaco, provvede a pubblicizzare la possibilità di presentare candidature per la nomina a Garante attraverso apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Sciacca, informando anche le principali testate giornalistiche regionali e locali.
2. I cittadini in possesso dei requisiti previsti possono presentare le proprie candidature per la nomina alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza agli Uffici Attività Sociali accompagnata da dettagliato curriculum.
3. L'istruttoria di vaglio delle candidature ed i relativi curricula sono rimessi al Sindaco ed alla disponibilità della Conferenza dei capigruppo per l'emissione del relativo parere, comunque non vincolante.
4. L'individuazione e la nomina del Garante, sebbene compiuta dal Sindaco, a garanzia dell'indipendenza della carica non costituisce nomina di tipo fiduciario e, pertanto, la durata del Garante è svincolata dalla durata della consiliatura.

Art. 6 Relazione annuale sulle attività

1. Annualmente il Garante presenta al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione con cui riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui principali problemi riscontrati nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 7 Struttura di supporto e trattamento economico

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al Garante il Sindaco assicura il supporto di apposito ufficio dell'Amministrazione Comunale. La sede dell'ufficio del Garante Comunale è ubicata all'interno del Palazzo comunale.
2. La funzione di Garante è svolta a titolo gratuito. Al Garante spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio delle proprie funzioni nel limite massimo stabilito dalla Giunta comunale.

Art.8 Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.**



Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 25

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Marzo, in videoconferenza Skype stante la situazione emergenziale dovuta al COVID 2019, sono presenti:

- dr Trovato Giovanni (Presidente)
- dr Bruno Vincenzo (Componente)
- dr Paterno Salvatore (Componente)

nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021, (immediatamente esecutiva), iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- ❖ **Visti** i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ❖ **Visto** il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- ❖ **Visti** I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inizia e completa l'esame della proposta di Deliberazione al Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 01 del 21.03.2022, pervenuta tramite pec in data 23.03.2022, con nota a firma del Dirigente del III Settore, Dr Venerando Rapisardi, avente ad oggetto:

"Istituzione del Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale e approvazione del relativo ."

VISTE le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione;

VISTO il relativo Regolamento composto da 8 articoli;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del III Settore, Dr Venerando Rapisardi,, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Visto che non è necessario il parere dal Dirigente del II Settore, dr Filippo Carlino, per quanto concerne la regolarità contabile, in quanto non vi sono elementi finanziari;

VISTE le funzioni del Collegio dei Revisori, riportate nell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 e quelle previste dall'art. 82 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23 febbraio 1998;

ESPRIME

La propria presa d'atto per la suddetta proposta deliberativa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente

Dr Giovanni Trovato

Dr Vincenzo Bruno

Dr Salvatore Paterno

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Pietro Valenti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra Melania La Spina



Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il

01-04-2022

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° _____ dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

li 31/03/2022

Il Segretario Generale